



PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

SETTORE I
U.O. 8

N. 012/PC DSC 10/01/2025

1489
10/01/2025

Città di Modica

Polizia Locale

Ufficio Ordinanze

Oggetto: Via Pirato Cava Maria – Limite velocità 30kmh

IL FUNZIONARIO E.Q. – Comandante P.L.

PREMESSO CHE il tratto di strada comunale, di Via Pirato Cava Maria, tra i civici 46 e 48, presenta particolari criticità dal punto di vista della sicurezza stradale;

LETTA la richiesta dei residenti affinché si adottino sistemi per la diminuzione dei limiti di velocità nella popolatissima arteria, dove in alcuni tratti sono anche installati dossi artificiali

PRESO ATTO della necessità di garantire la sicurezza degli utenti della strada in quell'area, molto transitata;

RITENUTO opportuno adottare misure atte a prevenire incidenti e migliorare la circolazione stradale;

TENUTO CONTO CHE:

- nella suddetta zona sono presenti anche abitazioni residenziali con utenti vulnerabili quali pedoni e ciclisti;
- è assente il marciapiede e/o pista ciclabile;

VALUTATE le esigenze connesse al miglioramento della qualità e sicurezza della circolazione;

VISTO l'art. 6 e 7 del D.Lvo 30.04. 1992 n. 285;

VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n.267;

LETTO il Codice della Strada;

VISTA la Determinazione del Dirigente del I Settore – Affari Generali del Comune di Modica n. 2247 del 05/09/2023, con la quale viene attribuito al sottoscritto l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Unità Operativa 3 del Settore Affari Generali;

ORDINA

È istituito un limite di velocità di 30 km/h sul tratto di strada comunale di Via Pirato Cava Maria, nel tratto 46 e 48 (compresa la traversa che lo precede), in ambo i sensi di marcia.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009.

Si da atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Il Commissario di P.L. Ignazio Bonomo è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art.37 del D. Lgs. n. 285/1992 e nel rispetto della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, al Responsabile Viabilità e all'Ufficio Servizi del Comando di P.L., al Commissariato di P.S., al Comando Provinciale della Polizia Stradale, alla Compagnia Carabinieri, alla Compagnia Guardia di Finanza, al 118 tramite SUES, ai vigili del fuoco.

Dalla residenza Municipale



IL FUNZIONARIO E.O./Comandante
Dott. Rosario CANNIZZARO